

REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/97⁽³⁾, fissa il prezzo che il Regno Unito versa ai produttori per la macellazione e la distruzione di bovini di età superiore a 30 mesi. La stessa disposizione prevede inoltre che non viene effettuato alcun pagamento per gli animali di peso superiore a 560 kg di peso vivo. Sulla base delle esperienze precedenti, segnatamente per quanto concerne il peso degli animali acquistati, è opportuno autorizzare i pagamenti per gli animali di peso superiore a 560 kg, senza

aumentare il cofinanziamento della Commissione per gli acquisti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 il testo del secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.⁽³⁾ GU L 188 del 17.7.1997, pag. 6.